



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 3 giugno 2022, n. 148

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

D'iniziativa dei consiglieri Claudio Cia (Fratelli d'Italia), Luca Guglielmi (Fassa), Alessia Ambrosi e Katia Rossato (Fratelli d'Italia)

Presentato il **3 giugno 2022**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 3 giugno 2022, n. 148

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Art. 1

Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,".

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "allo studio e all'istruzione)," sono inserite le seguenti: "della libertà di scelta delle famiglie anche a favore della scuola paritaria".

Art. 2

Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", fatto salvo il possesso del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione I del capo II del titolo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

Attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio e attività relative a temi sensibili

1. La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa previsti dagli articoli 18, 19 e 20, è facoltativa e dev'essere inserita nel progetto d'istituto, così come le attività relative all'educazione affettiva o sessuale, alla salute riproduttiva o al genere e all'identità sessuale, anche se inserite in attività o progetti aventi obiettivi più ampi o presentate in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m).

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere oggetto di un'informativa specifica e dettagliata inviata ai genitori dei minori o agli studenti maggiorenni almeno una settimana prima dell'inizio dell'attività. L'informazione per le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio deve contenere un riferimento, se ne è il caso, all'ente o associazione proponente, agli educatori, professionisti o esperti coinvolti, ai supporti didattici utilizzati, agli eventuali questionari e test somministrati, agli eventuali patrocini o enti finanziatori, all'obiettivo specifico perseguito e alle strategie utilizzate per raggiungerlo.

3. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado eventuali progetti o attività relative all'educazione affettiva o sessuale, alla salute riproduttiva o al genere e all'identità sessuale che prevedano il coinvolgimento di alunni e studenti sono preventivamente progettati in forma dettagliata, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, e presentati ai genitori direttamente dai soggetti

attuatori, per una loro preventiva approvazione in forma scritta. Al termine del progetto è rilasciato ai genitori un resoconto dettagliato dell'attività svolta.

4. Se, nel corso o al termine dell'attività relative all'educazione affettiva o sessuale, alla salute riproduttiva o al genere e all'identità sessuale, il dirigente scolastico o il consiglio d'istituto rileva, anche su segnalazione di un genitore, contenuti non coerenti con le indicazioni presenti nelle informative previste dal comma 3, l'eventuale associazione o altro ente proponente non è più ammesso a realizzare attività nell'istituto scolastico per almeno un triennio.

5. Nelle scuole di ogni ordine e grado non è comunque consentita la realizzazione, con il coinvolgimento di studenti, di progetti o attività basati sulla prospettiva di genere, che promuovano la fluidità di genere o dell'identità sessuale, oppure che insegnino a dissociare l'identità sessuale dal sesso biologico.

6. In caso di mancato consenso in ordine all'attività di cui al comma 1, gli studenti per i quali è mancato il consenso possono astenersi dalla frequenza. A questi studenti deve essere offerta la possibilità di partecipare a un'attività alternativa."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nell'alinnea del comma 4 dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "la Provincia può concedere" sono sostituite dalle seguenti: "e al fine di rendere effettivo il principio di libertà di scelta educativa statuito dall'articolo 2, la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola pubblica, concede".